

Spettabile

**Associazioni**  
Loro sedi

Venezia, 16 agosto 2018

**Oggetto: Decreto Dignità**

La conversione in legge n. 96/18, del decreto dignità in vigore dal 14/07/18 ha confermato l'abrogazione della disciplina relativa alle società sportive dilettantistiche lucrative, istituita dal 2018 con l'art. 1, cc. 353-360 dalla L. 205/2017, nonché le relative agevolazioni.

L'articolo 13 del decreto dignità prevede, infatti, la soppressione dei commi dal 353 al 361 dell'articolo unico della legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), che avevano introdotto nell'ordinamento la possibilità di utilizzare una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del Codice civile (società di persone o di capitali) per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica.

Eliminata la possibilità di istituire società sportive dilettantistiche di tipo lucrativo, vengono conseguentemente abrogate le disposizioni che ne avevano disciplinato lo statuto (comma 354), il regime fiscale agevolato (comma 355), i rapporti giuslavoristici (commi 357-358), la consequenziale qualificazione dei redditi (comma 359) e la disciplina previdenziale (comma 360). La cancellazione della norma sulle società sportive dilettantistiche a scopo di lucro trascina con sé anche l'abrogazione (commi 358-359 dell'art. 1 della L. 205/2017) delle collaborazioni coordinate e continuative che sarebbero state attuate da queste società.

Inoltre l'effetto collaterale di queste abrogazioni è che non sarà più strettamente necessaria, a termine di legge, l'attesa delibera del Coni che, sulla base della disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2018, avrebbe dovuto individuare le co.co.co rientranti fra le mansioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, meritevoli da un lato delle agevolazioni fiscali, ma dall'altro foriere di un aggravio di costi per i sodalizi sportivi che avrebbero dovuto sobbarcarsi tutti gli adempimenti burocratici del caso (comunicazione preventiva al centro per l'impiego, tenuta del libro unico del lavoro e predisposizione del cedolino paga).

Viene quindi meno anche l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti introdotto dal 1° luglio scorso per i lavoratori dipendenti e i collaboratori dei datori di lavoro e committenti privati, che riguarda tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intrattenuto (contratto a termine, apprendistato, contratto a tempo indeterminato, ecc.) e le collaborazioni coordinate e continuative, ma non interessa più i compensi sportivi.

Resta invece salvo il nuovo limite dei compensi da 7.500 a 10.000 al di sotto del quale non vanno applicate le ritenute fiscali.

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

**Kira Srl**

